

DELIBERAZIONE 5 NOVEMBRE 2019
445/2019/S/GAS

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN
MATERIA DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1086^a riunione del 5 novembre 2019

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lett. c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- le linee guida del Comitato Italiano Gas 23 aprile 2012, n. 10 (di seguito: linee guida CIG 10);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (Regolamento Sanzioni);
- la deliberazione dell'Autorità 11 ottobre 2012, 414/2012/S/efr (di seguito: deliberazione 414/2012/S/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019" (di seguito: RQDG 14/19);
- le norme tecniche dell'Ente Nazionale Italiano di Unificazione 10 luglio 2014, 7133-2 (di seguito: norma UNI 7133-2);
- le linee guida dell'Associazione per la Protezione dalle Corrosioni Elettrolitiche 22 giugno 2015 in materia di "Protezione catodica della rete in acciaio di distribuzione del gas" (di seguito: linee guida APCE);

- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2016, 686/2016/R/gas, recante “Determinazione dei premi e delle penalità relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale, per l’anno 2014” (di seguito: deliberazione 686/2016/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 16 marzo 2017, 138/2017/E/gas, recante “Approvazione del programma di controlli telefonici e di verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas, in materia di pronto intervento, per l’anno 2017” (di seguito: deliberazione 138/2017/E/gas);
- le linee guida del Comitato Italiano Gas maggio 2017, n. 7;
- la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2017, 741/2017/R/gas, recante “Determinazione dei premi e delle penalità relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale, per l’anno 2014, per tredici imprese distributrici e rideterminazione dei premi 2014, relativi alla componente odorizzazione, per l’impresa AP Reti Gas Vicenza S.p.a.”;
- la deliberazione dell’Autorità 30 novembre 2017, 791/2017/E/gas, recante “Approvazione di una verifica ispettiva in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale” (di seguito: deliberazione 791/2017/E/gas);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità, 2 agosto 2018, DSAI/55/2018/gas, recante “Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale” (di seguito: determinazione DSAI/55/2018/gas).

FATTO:

1. Con deliberazione 686/2016/R/gas, l’Autorità, nel determinare i premi e le penalità relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale, per l’anno 2014, si è riservata di compiere ulteriori approfondimenti, tra gli altri, nei confronti di Compagnia Generale Metanodotti S.r.l. (di seguito: C.G.M.), al fine di appurare le motivazioni dell’invio all’Autorità di documentazione non attinente alla predisposizione del “Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersione di gas” di cui all’art. 12, comma 4, della RQDG 14/19.
2. Con deliberazione 138/2017/E/gas, l’Autorità ha approvato un programma di cinquanta controlli, nei confronti di imprese distributrici di gas — tra le quali C.G.M. —, mediante chiamate telefoniche al servizio di pronto intervento e successive verifiche ispettive, con sopralluogo presso le imprese distributrici, scelte anche in base agli esiti dei predetti controlli telefonici, da effettuare in collaborazione con i militari del Nucleo Speciale per l’Energia e il Sistema Idrico (ora Nucleo Speciale Beni e Servizi) della Guardia di Finanza.
3. Con deliberazione 791/2017/E/gas, l’Autorità, tenuto conto di quanto evidenziato con la deliberazione 686/2016/R/gas e del controllo telefonico, effettuato ai sensi della deliberazione 138/2017/E/gas, che ha evidenziato criticità, ha approvato una verifica ispettiva nei confronti di C.G.M., in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale, da attuare entro il 31 marzo 2018.

4. In attuazione di tale deliberazione, l’Autorità, in collaborazione con il predetto Nucleo Speciale della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 20 e 21 febbraio 2018, una verifica ispettiva presso la sede amministrativa di C.G.M., avente ad oggetto i dati relativi all’unico impianto di distribuzione di gas naturale, denominato “Comune di Cadeo”, gestito dalla stessa.
5. Dall’analisi delle evidenze emerse in sede di verifica ispettiva e della documentazione ivi acquisita, è emerso che:
 - i. in violazione dell’art. 12, comma 1, lettera e), della RQDG 14/19, C.G.M., come dalla stessa ammesso in sede di verifica ispettiva, non aveva ottemperato all’obbligo di pubblicare sul sito internet le informazioni relative ai piani di ispezione mensile dell’impianto (punto 17 della *check list*);
 - ii. in violazione dell’art. 12, comma 8, della RQDG 14/19, C.G.M. non disponeva di procedure operative aggiornate e/o conformi alle norme tecniche vigenti e, ove mancanti, alle linee guida UNI/CIG e APCE (punto 2 e documento 2a allegato alla *check list*);
 - iii. in violazione dell’art. 14, comma 1, lettera a), della RQDG 14/19 nonché del punto 7 delle linee guida del Comitato Italiano Gas 23 aprile 2012, n. 10 (di seguito: linee guida CIG 10), C.G.M. non aveva ottemperato all’obbligo di disporre di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in quanto, in occasione del controllo telefonico effettuato dai militari della Guardia di Finanza al numero di pronto intervento 0523.509697 in data 14 maggio 2017, non era stato possibile comunicare con il reperibile di turno (punto 11 della *check list*);
 - iv. in violazione dell’art. 14, comma 1, lettera c), punto (iii), della RQDG 14/19, C.G.M. non aveva ottemperato all’obbligo di disporre, per l’impianto di distribuzione gestito, di un centralino di pronto intervento in grado di fornire al segnalante, qualora necessario, istruzioni sui comportamenti da tenere immediatamente per tutelare la propria e l’altrui incolumità in attesa dell’arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento; in particolare, dall’ascolto delle registrazioni vocali di dieci chiamate telefoniche pertinenti, estratte a campione, giunte al centralino di pronto intervento tra il 2 febbraio 2016 e il 19 febbraio 2018, risultava che in occasione di 5 delle suddette chiamate (progressivi nn. 6, 7, 20, 21 e 22 della “Tabella di dettaglio — Controllo chiamate PI”), il centralinista di turno non aveva fornito alcuna informazione, in attesa dell’arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento (documento 14a allegato alla *check list*);
 - v. in violazione dell’art. 14, comma 1, lettera d), della RQDG 14/19, C.G.M., come dalla stessa ammesso, si era dotata di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita delle chiamate pervenute ai recapiti telefonici del centralino di pronto intervento solo a far data dal 1° febbraio 2016. C.G.M. aveva, inoltre, dichiarato che “*gli elenchi prodotti non riportano le registrazioni di tutte le chiamate pertinenti in quanto i clienti finali, che*

- spesso conoscono personalmente il personale reperibile di turno, chiamano direttamente il personale di turno in caso di necessità*"; per tali casi, C.G.M. aveva prodotto unicamente i rapporti cartacei di pronto intervento (progressivi nn. 1/2016, 2/2016, 3/2016, 2/2017, 3/2017, 4/2017 e 5/2017), sui quali aveva annotato manualmente i dati delle relative chiamate in modo, pertanto, da non garantirne né la sequenzialità né l'inalterabilità (punto 10 e documenti 10a e 14b allegati alla *check list*);
- vi. in violazione dell'art. 25, comma 1, della RQDG 14/19 e del punto 6.7 delle norme tecniche dell'Ente Nazionale Italiano di Unificazione 10 luglio 2014, 7133-2 (di seguito: norma UNI 7133-2), C.G.M. aveva erroneamente riportato in alcuni rapporti di prova i codici univoci dei punti di misura (codice progressivo/anno di cui alle tabelle P 6/2014, 7/2014, 13/2014, 14/2014, 6/2015 e 7/2015 della "Tabella controllo odorizzazione" e documenti 7a, 8a e 8b allegati alla *check list*);
 - vii. in violazione dell'art. 25, comma 1, della RQDG 14/19 e del punto 6.8 della norma UNI 7133-2, C.G.M. aveva erroneamente registrato nei resoconti progressivi, nella sezione riservata alle misure presso i punti della rete, alcuni controlli effettuati, invece, presso le cabine REMI (codice progressivo/anno di cui alle tabelle P 1/2014, 8/2015, 1/2016 e 9/2017 della "Tabella controllo odorizzazione"); inoltre, C.G.M. aveva erroneamente riportato in alcuni resoconti progressivi i codici identificativi dei rapporti di prova (codice progressivo/anno di cui alle tabelle P 11/2014, 12/2014, 13/2014 e 14/2014 della "Tabella controllo odorizzazione") (documenti 8a e 8b allegati alla *check list*);
 - viii. in violazione dell'art. 27, comma 1, lettera c), della RQDG 14/19, C.G.M. non aveva ottemperato all'obbligo di conservare per almeno cinque anni solari successivi a quello della registrazione copia dei turni di reperibilità per il servizio di pronto intervento, di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), della RQDG 14/19, precedenti al 19 febbraio 2018 (punto 9 della *check list*);
 - ix. in violazione dell'art. 28, comma 6, lettera c), della RQDG 14/19, C.G.M. non aveva ottemperato all'obbligo di comunicare, per gli anni 2014 e 2015, la quantità corretta di gas immessa nell'impianto di distribuzione gestito; in particolare, come dichiarato dalla stessa C.G.M., "*il dato dei quantitativi di gas relativi all'anno 2014 trasmesso all'Autorità (3.863.814), ricavato dai verbali di misura SNAM, differisce per un probabile errore di trascrizione di 10 Sm³ da quello corretto e risultante dalla documentazione prodotta (3.863.824)*" e "*il dato dei quantitativi di gas relativi all'anno 2015 trasmesso all'Autorità (4.353.421), ricavato dai verbali di misura SNAM, differisce di 25.797 Sm³ da quello corretto e risultante dalla documentazione prodotta (4.327.624)*" (punto 6 della *check list*);
 - x. in violazione dell'art. 28, comma 6, lettera d), della RQDG 14/19, C.G.M. non aveva ottemperato all'obbligo di comunicare, per gli anni 2014, 2015 e 2016, il quantitativo corretto di odorizzante, misurato in chilogrammi, immesso nell'impianto di distribuzione gestito; in particolare, C.G.M. aveva

dichiarato che, per l'anno 2014, all'Autorità era stato comunicato un dato di 76 kg a fronte di un dato reale pari a 60,241 kg; per l'anno 2015, all'Autorità era stato comunicato un dato di 83 kg a fronte di un dato reale pari a 74,72 kg; infine, per l'anno 2016 era stato comunicato all'Autorità un dato di 81 kg a fronte di un dato reale di 71,431 kg (punto 5 della *check list*).

6. Inoltre, dagli elementi acquisiti in sede di verifica ispettiva non risultavano cessate le condotte relative alla pubblicazione sul sito *internet* delle informazioni relative ai piani di ispezione mensile dell'impianto, alla predisposizione aggiornata e corretta delle procedure operative in materia di sicurezza e alla registrazione garantita di tutte le chiamate telefoniche pervenute ai recapiti telefonici di pronto intervento, con possibile pregiudizio per la sicurezza e l'affidabilità del servizio di pronto intervento e, quindi, del diritto dei clienti finali ad ottenere una corretta gestione del servizio di pronto intervento gas.
7. Pertanto, con determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni (determinazione DSAI/55/2018/gas), è stato avviato, nei confronti di C.G.M., un procedimento ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c) e d), della legge n. 481/95 per l'accertamento di violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi.
8. Nel corso dell'istruttoria, la società non ha presentato memorie difensive; tuttavia, a far data dal 1° gennaio 2019 C.G.M. si è fusa per incorporazione nella società 2I Rete Gas S.p.A. (di seguito: 2I Rete Gas), la quale, con nota 6 agosto 2019 (acquisita con prot. Autorità 20884), pur rilevando che le violazioni si riferiscono alla gestione antecedente la fusione, ha inviato documentazione volta a dimostrare la cessazione delle condotte contestate con il presente procedimento con riferimento all'impianto di distribuzione denominato "Comune di Cadeo". Il procedimento è dunque proseguito nei confronti di 2I Rete Gas in considerazione della continuità economica tra C.G.M. e la stessa 2I Rete Gas.
9. Con nota 9 agosto 2019 (prot. Autorità 21186), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

Contesto normativo

10. Con la RQDG 14/19, l'Autorità ha regolato la qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo regolatorio 2014-2019 e imposto una serie di obblighi in capo alle imprese distributrici in materia di sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas naturale, tra cui:
 - l'obbligo di pubblicare a consuntivo, sul sito *internet* e con visibilità per almeno 24 mesi, il piano di ispezione mensile degli impianti entro il mese successivo a quello dell'ispezione, che riporti i dati ivi elencati (art. 12, comma 1, lettera e);
 - l'obbligo di disporre di procedure operative nel rispetto delle norme tecniche vigenti e, ove mancanti, delle linee guida di cui all'art. 25, comma 2, almeno per le attività di: a) pronto intervento; b) odorizzazione del gas; c) attivazione

- della fornitura; d) classificazione delle dispersioni localizzate; e) ricerca programmata delle dispersioni; f) protezione catodica; g) sorveglianza degli impianti di riduzione, di odorizzazione, ove previsti, e di attrezzature a pressione al fine di garantire la sicurezza e mantenere in efficienza tali impianti e garantire la continuità di esercizio; h) gestione delle emergenze; i) gestione degli incidenti gas (art. 12, comma 8);
- l'obbligo di disporre di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento in conformità alle norme tecniche vigenti in materia e garantire la rintracciabilità del personale interessato al servizio di pronto intervento e le modalità di comunicazione interne alla struttura stessa (art. 14, comma 1, lettera a) e punto 7 delle linee guida CIG 10);
 - l'obbligo di disporre, per ogni impianto di distribuzione gestito, di uno o più centralini di pronto intervento in grado di fornire al segnalante, qualora necessario, istruzioni sui comportamenti da adottare immediatamente per tutelare la propria e l'altrui incolumità, in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento (art. 14, comma 1, lett. c), punto (iii);
 - l'obbligo di disporre di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita, cioè sequenziale e inalterabile secondo l'art. 1, comma 1, della RQDG 14/19, delle chiamate telefoniche pervenute ai recapiti telefonici di pronto intervento (art. 14, comma 1, lettera d).
11. Ai sensi dell'art. 25, commi 1 e 2, della RQDG 14/19, in tema di sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas si applicano le norme tecniche, le specifiche tecniche o i rapporti tecnici vigenti UNI e CEI o, in mancanza, le linee guida definite dagli organismi tecnici competenti UNI/CIG e APCE.
 12. Ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettera c), della RQDG 14/19, le imprese distributrici hanno l'obbligo di conservare in modo ordinato ed accessibile tutta la documentazione necessaria per assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati, per un periodo non inferiore a cinque anni solari successivi a quello della registrazione.
 13. L'art. 28, comma 1, della RQDG 14/19 prevede inoltre, a carico delle imprese distributrici, l'obbligo di comunicare all'Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, per ciascun impianto di distribuzione, le informazioni e i dati di cui all'art. 28, commi da 2 a 12, tra cui:
 - la quantità di gas immessa nell'impianto di distribuzione (art. 28, comma 6, lettera c);
 - il quantitativo di odorizzante, misurato in chilogrammi, immesso nell'impianto (art. 28, comma 6, lettera d).
 14. Ai sensi del punto 6.7 della norma UNI 7133-2, i risultati analitici del controllo delle intensità di odore e/o del grado di odorizzazione di gas distribuiti in reti canalizzate devono essere riportati su di un rapporto di prova sul quale registrare tutti i dati ivi indicati.
 15. Ai sensi del punto 6.8 della norma UNI 7133-2, per ogni anno di esercizio le imprese distributrici devono compilare un resoconto progressivo sullo stato

dell'odorizzazione dei gas combustibili, da implementare ad ogni controllo eseguito, sul quale registrare i dati previsti dal modello ivi allegato.

Le singole contestazioni

In relazione alla violazione dell'art. 12, comma 1, lettera e), della RQDG 14/19 (violazione sub i)

16. La società si è resa responsabile della violazione dell'art. 12, comma 1, lettera e), della RQDG 14/19, in quanto ha dichiarato in sede di verifica ispettiva di non aver pubblicato sul proprio sito *internet* le informazioni relative ai piani di ispezione mensile dell'impianto, ammettendo in tal modo la violazione del citato obbligo regolamentare (punto 17 della *check list*).
17. Tuttavia, con la nota del 6 agosto 2019, 2I Rete Gas ha dimostrato di aver provveduto, a far tempo dal completamento della citata operazione di fusione avvenuta in data 1 gennaio 2019, a pubblicare sul proprio sito *internet* le informazioni relative ai piani di ispezione mensile dell'impianto denominato "Comune di Cadeo" dal 2017 ad oggi. Pertanto, in merito a tale violazione, non permangono i presupposti per l'adozione del provvedimento prescrittivo prospettato nella determinazione DSAI/55/2018/S/gas.

In relazione alla violazione dell'art. 12, comma 8, della RQDG 14/19 (violazione sub ii)

18. La società si è resa, altresì, responsabile della violazione dell'art. 12, comma 8, della RQDG 14/19, in quanto, come risulta dalla documentazione prodotta in sede di verifica ispettiva, non disponeva di procedure operative aggiornate e/o conformi alle norme tecniche vigenti e, ove mancanti, alle linee guida UNI/CIG e APCE. Nello specifico, come risulta dalla documentazione prodotta in sede di verifica ispettiva, le procedure operative denominate "Gestione del pronto intervento" (rev. 4 del 6/2017), "Gestione dell'odorizzazione" (rev. 3 dell' 1/2014), "Attivazione della fornitura" (rev. 4 dell'11/2015), "Classificazione delle dispersioni di gas" (rev. 4 del 6/2017), "Ispezione programmata rete gas" (rev. 3 dell'1/2014), "Protezione catodica" (rev. 3 dell'1/2014), "Sorveglianza impianti di odorizzazione" (rev. 5 dell'11/2015), "Sorveglianza REMI" (rev. 3 dell'1/2014), "Sorveglianza gruppi di riduzione finale" (rev. 3 dell'1/2014), "Emergenza per gas combustibili" (rev. 3 del 3/2017) e "Gestione degli incidenti da gas combustibile sugli impianti di distribuzione e del cliente finale" (rev. 4 dell'8/2015) risultavano non aggiornate, incomplete e/o non conformi alle norme tecniche vigenti (punto 2 e documento 2a allegato alla *check list*).
19. Nondimeno, con la nota del 6 agosto 2019, 2I Rete Gas ha allegato le proprie procedure operative relative, altresì, all'impianto denominato "Comune di Cadeo" nelle quali non paiono rilevarsi le criticità riscontrate nelle procedure di C.G.M. acquisite in sede di verifica ispettiva. Pertanto, anche in relazione a tale violazione sono venuti meno i presupposti per l'adozione del provvedimento prescrittivo prospettato nella determinazione DSAI/55/2018/S/gas.

In relazione alla violazione dell'art. 14, comma 1, lett. a), della RQDG 14/19 (violazione sub iii)

20. La società si è resa responsabile della violazione dell'art. 14, comma 1, lettera a), della RQDG 14/19 nonché del punto 7 delle linee guida CIG 10, in quanto, in occasione del controllo telefonico effettuato dai militari della Guardia di Finanza al numero di pronto intervento 0523.509697 in data 14 maggio 2017, non era stato possibile comunicare con il reperibile di turno (punto 11 della *check list*).

In relazione alla violazione dell'art. 14, comma 1, lett. c), punto (iii), della RQDG 14/19 (violazione sub iv)

21. La società si è resa altresì responsabile della violazione dell'art. 14, comma 1, lettera c), punto (iii), della RQDG 14/19, poiché non aveva ottemperato all'obbligo di fornire al soggetto segnalante una dispersione di gas, per il tramite del centralino di pronto intervento, le istruzioni sui comportamenti da tenere immediatamente, in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento, per tutelare la propria e l'altrui incolumità. In particolare, come risulta dall'ascolto delle registrazioni vocali di dieci chiamate telefoniche pertinenti, estratte a campione, giunte al centralino di pronto intervento tra il 2 febbraio 2016 e il 9 febbraio 2018, in occasione di 5 delle suddette chiamate (progressivi nn. 6, 7, 20, 21 e 22 della "Tabella di dettaglio — Controllo chiamate PI"), il centralinista di turno non aveva fornito alcuna informazione in ordine ai comportamenti da tenere in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento (documento 14a allegato alla *check list*).
22. Tuttavia, si rileva che con la citata nota del 6 agosto 2019 2I Rete Gas ha inviato la registrazione vocale delle chiamate telefoniche pervenute al centralino di pronto intervento con riferimento all'impianto denominato "Comune di Cadeo" giunte dal 28 maggio 2018 (data di migrazione dal precedente centralino gestito da C.G.M. al centralino gestito da 2I Rete Gas) al 2 agosto 2019, dall'ascolto delle quali non sono emerse criticità.

In relazione alla violazione dell'art. 14, comma 1, lettera d), della RQDG 14/19 (violazione sub v)

23. La società si è inoltre resa responsabile della violazione dell'art. 14, comma 1, lettera d), della RQDG 14/19, poiché, come dalla stessa dichiarato in sede di verifica ispettiva, si era dotata di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita delle chiamate pervenute ai recapiti telefonici del centralino di pronto intervento solo a far data dal 1° febbraio 2016. C.G.M. aveva poi ammesso che "*gli elenchi prodotti non riportano le registrazioni di tutte le chiamate pertinenti in quanto i clienti finali, che spesso conoscono personalmente il personale reperibile di turno, chiamano direttamente il personale di turno in caso di necessità*"; per tali casi, la Società aveva prodotto unicamente i rapporti cartacei di pronto intervento (progressivi nn. 1/16, 2/2016, 3/2016, 2/2017, 3/2017, 4/2017 e 5/2017), sui quali erano stati annotati manualmente i dati delle relative chiamate, non garantendone

quindi né la sequenzialità né l'inalterabilità (punto 10 e documenti 10a e 14b allegati alla *check list*). Tale circostanza evidenzia l'inottemperanza di C.G.M. all'obbligo di disporre di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita, cioè sequenziale e inalterabile, di tutte le chiamate telefoniche pervenute ai recapiti telefonici di pronto intervento.

24. Con la nota del 6 agosto 2019, 2I Rete Gas ha dichiarato e documentato che, a far data dal 28 maggio 2018, assicura la registrazione garantita di tutte le chiamate relative all'impianto denominato "Comune di Cadeo" pervenute ai recapiti telefonici del centralino di pronto intervento, in conformità a quanto previsto dall'art. 14, comma 1, lettera d), della RQDG 14/19. Pertanto, non sussistono i presupposti per l'adozione del provvedimento prescrittivo prospettato nella determinazione DSAI/55/2018/S/gas.

In relazione alla violazione dell'art. 25, comma 1, della RQDG 14/19 e del punto 6.7 della norma UNI 7133-2 (violazione sub vi)

25. La società si è poi resa responsabile della violazione dell'art. 25, comma 1, della RQDG 14/19 e del punto 6.7 della norma UNI 7133-2, in quanto, come si evince dalla documentazione prodotta in sede di verifica ispettiva, non aveva riportato correttamente in alcuni rapporti di prova i codici univoci dei punti di misura (codice progressivo/anno di cui alle tabelle P 6/2014, 7/2014, 13/2014, 14/2014, 6/2015 e 7/2015 della "Tabella controllo odorizzazione" e documenti 7a, 8a e 8b allegati alla *check list*).

In relazione alla violazione dell'art. 25, comma 1, della RQDG 14/19 e del punto 6.8 della norma UNI 7133-2 (violazione sub vii)

26. La società si è resa altresì responsabile della violazione dell'art. 25, comma 1, della RQDG 14/19 e del punto 6.8 della norma UNI 7133-2, poiché, come risulta dalla documentazione prodotta in sede di verifica ispettiva, aveva erroneamente registrato nei resoconti progressivi alcuni controlli, effettuati presso le cabine REMI, nella sezione riservata alle misure presso i punti della rete (codice progressivo/anno di cui alle tabelle P 1/2014, 8/2015, 1/2016 e 9/2017 della "Tabella controllo odorizzazione"). Inoltre, C.G.M. aveva erroneamente riportato in alcuni resoconti progressivi i codici identificativi dei rapporti di prova (codice progressivo/anno di cui alle tabelle P 11/2014, 12/2014, 13/2014 e 14/2014 della "Tabella controllo odorizzazione") (documenti 8a e 8b allegati alla *check list*).

In relazione alla violazione dell'art. 27, comma 1, lett. c), della RQDG 14/19 (violazione sub viii)

27. La società si è inoltre resa responsabile della violazione dell'art. 27, comma 1, lettera c), della RQDG 14/19, in quanto, come risulta dalle stesse dichiarazioni rese in sede di verifica ispettiva, non aveva conservato per almeno cinque anni solari successivi a quello della registrazione copia dei turni di reperibilità per il servizio di pronto intervento, di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), della RQDG 14/19, precedenti al 19 febbraio 2018 (punto 9 della *check list*).

28. Tuttavia, si rileva che con la citata nota del 6 agosto 2019, 2I Rete Gas ha inviato copia dei turni settimanali di reperibilità per il servizio di pronto intervento relativi, altresì, all'impianto denominato "Comune di Cadeo" e concernenti il periodo dal 28 maggio 2018 (data di migrazione dal precedente centralino gestito da C.G.M. al centralino gestito da 2I Rete Gas) al 5 agosto 2019.

In relazione alla violazione dell'art. 28, comma 6, lett. c), della RQDG 14/19 (violazione sub ix)

29. La società si è parimenti resa responsabile della violazione dell'art. 28, comma 6, lettera c), della RQDG 14/19, poiché non aveva ottemperato all'obbligo di comunicare, per gli anni 2014 e 2015, la corretta quantità di gas immessa nell'impianto di distribuzione gestito. In particolare, come dichiarato dalla stessa C.G.M. (punto 6 della *check list*), i dati dei quantitativi di gas relativi agli anni 2014, pari a 3.863.814, e 2015, pari a 4.353.421, trasmessi all'Autorità, differivano rispettivamente di 10 Sm³ e 25.797 Sm³ da quelli corretti e risultanti dalla documentazione prodotta (3.863.824 per il 2014 e 4.327.624 per il 2015). La mancata corrispondenza dei dati comunicati all'Autorità con quelli risultanti dalla documentazione prodotta nel corso della verifica ispettiva rende evidente la violazione da parte di C.G.M. dell'obbligo regolamentare in esame.

In relazione alla violazione dell'art. 28, comma 6, lett. d), della RQDG 14/19 (violazione sub x)

30. Infine, la società si è resa responsabile della violazione dell'art. 28, comma 6, lettera d), della RQDG 14/19, non avendo ottemperato all'obbligo di comunicare, per gli anni 2014, 2015 e 2016, il quantitativo corretto di odorizzante, misurato in chilogrammi, immesso nell'impianto di distribuzione gestito. In particolare, C.G.M. aveva dichiarato in sede di verifica ispettiva di aver comunicato all'Autorità, per l'anno 2014, un dato di 76 kg a fronte di un dato reale pari a 60,241 kg, per l'anno 2015, un dato di 83 kg a fronte di un dato reale pari a 74,72 kg e, infine, per l'anno 2016, un dato di 81 kg a fronte di un dato reale di 71,431 kg (punto 5 della *check list*), ammettendo in tal modo di essere inottemperante all'obbligo regolamentare in oggetto.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

31. L'art. 11 della legge 689/81 dispone che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.

L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato art. 11 alla luce di quanto previsto dagli artt. 24 e ss. del Regolamento Sanzioni.

32. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta della società ha violato diverse disposizioni volte a garantire la sicurezza del servizio di distribuzione del gas erogato agli utenti. Pertanto, la gravità delle violazioni deriva dal bene giuridico tutelato dalle disposizioni violate costituito dall'incolumità delle persone e delle cose. In merito a tale profilo, occorre dare atto che le violazioni contestate sono tutte state commesse nel periodo di gestione del servizio di distribuzione da parte di C.G.M. e quindi antecedente la fusione con 2I Rete Gas. Al riguardo, si deve altresì dare atto che, con la citata nota del 6 agosto 2019, 2I Rete Gas ha dichiarato e documentato l'avvenuta cessazione delle violazioni sub i. e ii. a far tempo dal completamento dell'operazione di fusione avvenuta in data 1° gennaio 2019 nonché della violazione sub v. a far data dal 28 maggio 2018 (data di migrazione dal precedente centralino gestito da C.G.M. al centralino gestito da 2I Rete Gas, come da quest'ultima dichiarato). In particolare, con riferimento alla violazione sub ii. 2I Rete Gas ha inviato copia delle proprie procedure operative relative, altresì, all'impianto denominato "Comune di Cadeo" nelle quali non paiono rilevarsi le criticità riscontrate nelle procedure di C.G.M. acquisite in sede di verifica ispettiva. Si dà altresì atto che, con la citata nota del 6 agosto 2019, 2I Rete Gas ha inviato: (a) le registrazioni vocali delle chiamate telefoniche pervenute al centralino di pronto intervento con riferimento all'impianto denominato "Comune di Cadeo" dal 28 maggio 2018 (data di migrazione dal precedente centralino gestito da C.G.M. al centralino gestito da 2I Rete Gas) al 2 agosto 2019, dall'ascolto delle quali non sono emerse criticità; (b) copia dei turni settimanali di reperibilità per il servizio di pronto intervento relativi anche all'impianto denominato "Comune di Cadeo" e concernenti il periodo dal 28 maggio 2018 al 5 agosto 2019.
- Inoltre, si rileva che: la violazione sub iii. riguarda la mancata comunicazione, in data 14 maggio 2017, dei militari della Guardia di Finanza con il reperibile di turno del servizio di pronto intervento; la violazione sub iv. è circoscritta a 5 (cinque) chiamate giunte al centralino di pronto intervento per le quali il centralinista di turno non aveva fornito alcuna informazione; la violazione sub vi. è circoscritta a 6 (sei) casi per i quali C.G.M. non aveva riportato correttamente, nei relativi rapporti di prova, i codici univoci dei punti di misura; la violazione sub vii. è invece circoscritta a 8 (otto) casi per i quali C.G.M. non aveva correttamente registrato il resoconto progressivo sullo stato dell'odorizzazione dei gas combustibili; la violazione sub ix. riguarda gli anni 2014 e 2015; infine, la violazione sub x. è relativa agli anni 2014, 2015 e 2016.
33. Con riferimento ai criteri dell'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione e della personalità dell'agente* non risultano circostanze rilevanti.
34. Per quanto attiene, infine, alle *condizioni economiche dell'agente*, dal bilancio depositato dalla Società il 30 giugno 2018 risulta che la stessa ha conseguito un fatturato pari a euro 561.787.
35. Gli elementi sopra evidenziati consentono di determinare la sanzione nella misura di euro 43.000,00 (quarantatremila/00)

DELIBERA

1. di accertare la violazione da parte Compagnia Generale Metanodotti S.r.l. degli articoli 12, comma 1, lett. e) e comma 8; 14, comma 1, lett. a), lett. c punto iii), e lett. d); 25, comma 1; 27, comma 1, lett. c); 28, comma 6, lett. c) e lett. d) nei termini di cui in motivazione;
2. di irrogare, nei confronti di 2I Rete Gas S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 43.000,00 (quarantatremila/00);
3. di ordinare, a 2I Rete Gas S.p.A., di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.a., presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare a 2I Rete Gas S.p.A. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato e via mail all'indirizzo sanzioni-decisoria.aeegsi@pec.energia.it;
6. di notificare il presente provvedimento a 2I Rete Gas S.p.A. (p.iva 06724610966) mediante pec all'indirizzo 2iretegas@pec.2iretegas.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

5 novembre 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini